



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto di Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena, Reggio Calabria - 20 ottobre 2022 [9828059]**

[doc. web n. 9828059]

### **Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto di Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena, Reggio Calabria - 20 ottobre 2022**

Registro dei provvedimenti  
n. 335 del 20 ottobre 2022

#### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzone;

#### **PREMESSO**

##### **1. Introduzione.**

Con un reclamo presentato a questa Autorità è stata lamentata la pubblicazione nella sezione Albo pretorio del sito web istituzionale dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Renda" di Polistena, Reggio Calabria (di seguito, "Istituto") della nota prot. n XX del XX con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto a tempo indeterminato dell'interessato - immesso in ruolo come docente presso l'Istituto - con allegati i relativi provvedimenti adottati nei confronti dello stesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ambito territoriale di Reggio Calabria.

## **2. L'attività istruttoria.**

Con nota del XX, prot.n.XX, l'Istituto, in risposta a una richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio, ha dichiarato, in particolare, che:

- "si evidenzia preliminarmente che questo istituto ha operato in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito territoriale di Reggio Calabria, con i provvedimenti n.XX del XX e n. XX del XX, pubblicando nella propria nota prot. XX del XX, solo gli elementi di sintesi, indicati nell'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013, comma 2 (contenuto, l'oggetto e gli estremi dei principali documenti del procedimento)";

- "in ordine alla base giuridica del trattamento riguardante la pubblicazione del provvedimento di licenziamento, si fa presente che questo istituto ha pubblicato solo i dati strettamente necessari all'individuazione del docente (nome, cognome e data di nascita) indispensabili per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione dei provvedimenti";

- "questa Dirigenza ha proceduto alla pubblicazione della propria nota prot. XX del XX nel sito web istituzionale, senza utilizzare dati sensibili (ossia idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari e senza utilizzare dati eccedenti. Ancora, l'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti";

- "come riportato anche nella richiesta di informazioni, prot. XX, il provvedimento di licenziamento [in oggetto] è stato reperibile sul sito istituzionale di questo istituto dal XX al XX".

Con nota del XX (prot. n. XX), l'Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, delle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell'attività istruttoria, ha notificato al Titolare, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6 del Regolamento nonché dell'art. 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139), invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall'Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

Con nota del XX (prot. n. XX), integrata con nota del XX (prot. n.XX), l'Istituto ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:

- "si precisa che il provvedimento pubblicato e oggetto di reclamo [...] contiene solo i dati comuni [del reclamante] (nome, cognome e anno di nascita) senza far riferimento alcuno alle motivazioni che hanno imposto il licenziamento. La pubblicazione del provvedimento "madre" da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Provinciale (ente che ne ha disposto il licenziamento, già Provveditorato agli Studi) ci ha indotti a ritenerlo un atto oggetto di pubblicazione nel legittimo interesse sia dei soggetti terzi che avrebbero potuto

stipulare un nuovo contratto di assunzione a tempo determinato [...], sia a garanzia della continuità didattica che è parte integrante del diritto allo studio degli alunni”;

- “l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento ha infatti dato diritto ai docenti di iscriversi anche nelle graduatorie di prima fascia di Istituto. Da tali graduatorie attingono le Istituzioni scolastiche di tutta la provincia per le supplenze temporanee senza interpellare l’Ufficio Scolastico Provinciale e per tale motivo sarebbe teoricamente possibile assumere per una supplenza temporanea un docente che sia stato depennato dalla Graduatoria Provinciale per mancanza dei requisiti per poi doverlo sostituire all’emersione dell’inidoneità. La sostituzione di un docente in corso d’anno è sempre un evento “traumatico” che compromette la continuità didattica e condiziona il percorso di apprendimento. Anonimizzare il documento ne avrebbe fatto venir meno la finalità di pubblicazione”;

- è stato rappresentato inoltre che “l’eventuale eccedenza e/o illegittimità del trattamento non è certo riconducibile ad un comportamento doloso della scrivente ma va, semmai, correlata ad una fase drammatica [la pandemia in corso al momento dei fatti] che le organizzazioni in generale, ma soprattutto le Istituzioni Scolastiche stanno vivendo e che non ha consentito un ulteriore approfondimento rispetto al comportamento tenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale-Ambito Provinciale”;

- “la pubblicazione è rimasta visibile sul sito istituzionale alla sezione Albo on line per 30 giorni consecutivi in virtù di una impostazione di default del sistema denominata “di oblio” che archivia il documento tra i documenti scaduti della sezione Albo Pretorio. Da quel momento il documento è visibile solo dopo ricerca per estremi dello stesso. Il documento è stato in ogni caso rimosso dalla sezione a seguito della ricezione della vostra prima nota senza attendere l’esito delle vostre determinazioni. Nessuna opposizione al trattamento e nessuna segnalazione ci era peraltro mai giunta da parte [del reclamante]”.

Si rappresenta inoltre che, seppure l’Istituto abbia manifestato “la disponibilità ad essere sentit[o] per ogni ulteriore chiarimento”, non ha dato seguito all’invito di questa Autorità, inviato con nota del XX, prot.n. XX, a partecipare all’audizione fissata per il giorno XX.

### **3. Esito dell’attività istruttoria.**

#### **3.1 Il quadro normativo.**

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, nell’ambito del contesto lavorativo, possono trattare i dati personali degli interessati, anche relativi a categorie particolari, se il trattamento è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge o dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b) e 4 e 88 del Regolamento). Il trattamento è, inoltre, lecito quando sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, parr. 1, lett. e), 2 e 3, e art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento; art. 2-ter del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del [...] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto [...]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). Al riguardo, si evidenzia che l’operazione di diffusione di dati personali (come la pubblicazione su Internet), da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (cfr. art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre

2021, n. 139).

Il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).

### **3.2 La diffusione dei dati personali.**

Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e delle successive valutazioni di questo Dipartimento, l’Istituto ha pubblicato nella sezione Albo Pretorio del proprio sito web istituzionale, dal XX al XX, la determinazione prot. n XX, con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto a tempo indeterminato nei confronti dell’interessato, con allegato il relativo provvedimento adottato dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ambito territoriale di Reggio Calabria. La predetta determinazione è stata definitivamente rimossa dal sito web dell’Istituto, “a seguito della ricezione della vostra prima nota” (v. richiesta di informazioni del Garante del XX).

Preliminarmente, con riferimento alla circostanza che l’Istituto fosse tenuto, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione della determinazione in questione, si rappresenta che il decreto n.33 del 2013 non contiene alcuna specifica disposizione che prescriva la pubblicazione obbligatoria di un provvedimento contenente informazioni sulla rescissione di un contratto di lavoro a seguito di esclusione da una procedura per mancanza dei requisiti. Si rileva, in particolare, che la disposizione contenuta nell’art. 23, comma 2 del predetto decreto, richiamata dall’Istituto, peraltro relativa alla pubblicazione di elementi di sintesi dei provvedimenti finali dei procedimenti, è stata abrogata dall’art. 22, del d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97. In ogni caso l’art. 19 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (in vigore dal 1° gennaio 2020) prevede la pubblicazione delle sole graduatorie finali, anche con riferimento agli idonei non vincitori, ma non con riguardo ai soggetti esclusi, né tantomeno con riguardo alla pubblicazione dell’integrale provvedimento di esclusione (v. provv.ti 27 gennaio 2021, n. 28, doc. web n. 9576756; provv. 11 febbraio 2021, n. 51, doc. web n. 9572226; 11 febbraio 2021, n. 60, doc web 9574101).

In particolare si rappresenta che l’amministrazione che ha intenzione di pubblicare sull’albo pretorio online un atto contenente dati personali è tenuta a verificare, preliminarmente, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge o di regolamento che prescriva l’affissione di quell’atto all’albo pretorio.

In ogni caso prima di diffondere qualsiasi informazione relativa all’interessato, l’Istituto avrebbe dovuto verificare, sulla base di una valutazione responsabile e attenta, quali dati e informazioni pubblicare, tenendo conto dei limiti posti dai principi di pertinenza e non eccedenza. Al riguardo va ricordato che questa Autorità, in più occasioni, ha chiarito che anche la presenza di uno specifico regime di pubblicità, non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione online dei dati e informazioni personali, né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali (v. provv. del 25 febbraio 2021, n. 68, doc web 9567429). Ciò è d’altronde confermato anche dal sistema di protezione dei dati personali contenuto nel Regolamento, alla luce del quale è previsto che il titolare del trattamento deve mettere “in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento” e deve essere “in grado di dimostrare” – alla luce del principio di “responsabilizzazione” – di averlo fatto (artt. 5, par. 2; 24 e 25, par. 2, Regolamento).

Nel caso di specie, invece, la determinazione in questione è stata pubblicata, insieme ai provvedimenti allegati, senza che l’Istituto avesse previamente proceduto all’anonimizzazione dei dati personali in essa contenuti. Si rappresenta infatti che anche alle pubblicazioni nell’albo

pretorio online si applicano tutti i limiti previsti dalla normativa al fine di non diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti (v. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 15 maggio 2014, n. 243 doc. web n. 3134436 e “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” n.23 del 14 giugno 2007 doc. web n. 1417809; v. anche provv. 25 febbraio 2021, n. 69, doc. web n. 9565258; provv. 24 giugno 2021, n. 256, doc. web n. 9689607; provv. 16 settembre 2021, n. 319, doc. web n. 9704048).

Non risulta inoltre rilevante la circostanza, richiamata dall’Istituto, per cui la pubblicazione in forma anonima della determinazione in questione avrebbe fatto venire meno la finalità di pubblicazione, poiché la versione integrale della determinazione sarebbe rimasta, in ogni caso, agli atti dell’Istituto e sarebbe stata accessibile, da parte di soggetti qualificati, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

La diffusione dei dati personali del reclamante, contenuti nella determinazione n. XX del XX e nei relativi allegati, è, pertanto, avvenuta in maniera non conforme ai principi di protezione dei dati e in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

#### **4. Conclusioni.**

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, per aver diffuso, mediante pubblicazione online, la determinazione n. XX del XX (e i relativi allegati), contenente l’informazione riguardante la risoluzione del contratto a tempo indeterminato nei confronti dell’interessato, in assenza di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 del Regolamento nonché dell’art.2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti - atteso che la diffusione dei dati è cessata in data XX - non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

#### **5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).**

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del

Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell'art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell'ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi è stato considerato che la rilevata condotta ha avuto ad oggetto la diffusione di dati personali attinenti a vicende connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro a carico del dipendente, nonostante le numerose indicazioni rese dal Garante a tutti i soggetti pubblici sin dal 2014 con le linee guida sopra richiamate (v. anche "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809).

Di contro, si è tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e che ha coinvolto un solo interessato. La pubblicazione nell'Albo pretorio della determinazione in questione, inoltre, è avvenuta per un breve lasso temporale. Si è inoltre tenuto in considerazione che la violazione è avvenuta durante una fase particolarmente delicata (maggio-novembre 2020) in cui le Istituzioni scolastiche erano impegnate a far fronte alle peculiari esigenze derivanti dallo stato di emergenza sanitaria. Non risultano, inoltre, precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all'art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 900,00 (novecento) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell'art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto che l'atto oggetto di diffusione online conteneva i riferimenti a una delicata vicenda personale dell'interessato, riguardante la risoluzione del contratto di lavoro, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall'art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

dichiara, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dal Titolare per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139), nei termini di cui in motivazione;

### **ORDINA**

ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell'art. 166 del Codice, al dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Renda" di Polistena, Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Vescovo Morabito, 19 - 89024 Polistena (Reggio Calabria), C.F. 91000410802, di pagare la somma di euro 900,00 (novecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30

giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

### **INGIUNGE**

al predetto Istituto, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 900,00 (novecento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981;

### **DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice (v. art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019);

l'annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell'Autorità, previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento (v. art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 20 ottobre 2022*

IL PRESIDENTE  
Stanzione

IL RELATORE  
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Filippi